



Carlo Pennazzi Catalani
NOTAIO
Piazza Cairoli, 37 - Velletri
Tel. 069636809 - 0696155449

Repertorio n. 73575

Raccolta n. 26327

REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO DI SERVIZIO

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di dicembre in Roma, Viale Tiziano n. 3

11 dicembre 2019

Avanti a me Dott. Carlo Pennazzi Catalani, Notaio in Velletri, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

Sono presenti i signori:

- il **Comune di Fiano Romano**, di seguito denominato "Comune", codice fiscale 01460220583, con sede legale in Piazza G. Matteotti 2 - Fiano Romano (RM), rappresentato nel presente atto dal Dirigente del Settore I Amministrativo Finanziario, Dott. Francesco Fraticelli, nato a Fiano Romano (RM) il 13 agosto 1957 C.F. FRTFNC57M13D561J il quale agisce nel solo interesse ed in rappresentanza del Comune di Fiano Romano, ai sensi del vigente Statuto ed in esecuzione e in forza della delega di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 25.11.2019, che in copia autentica digitale, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane, elettivamente domiciliato per il presente atto presso il Palazzo Comunale

E

- DE LILLO Fabio, nato a Roma il 25 giugno 1966, domiciliato per la carica ove di seguito, non in proprio ma quale Amministratore Unico della "**SOCIAL-PHARM S.R.L.**", con sede in Fiano Romano, Piazzale Giacomo Matteotti n. 6, capitale sociale Euro 2.284.100,00 (duemilioniduecentottantaquattromilacentovirgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Roma al n. 15037201009 coincidente con codice fiscale e partita IVA, REA n. RM - 1564571, giusta i poteri da Statuto, tale nominato con verbale di assemblea ordinaria della predetta società in data 29 novembre 2019 depositato presso il Registro Imprese di Roma in data 5 dicembre 2019 al Prot. n. 2019/481920

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, con il quale

STIPULANO E CONVENGONO

quanto segue

PREMESSO CHE

- il Comune di Fiano Romano detiene la titolarità di due farmacie comunali, una in essere ed operante (la Farmacia Comunale, attualmente ubicata nei locali siti in Fiano Romano, piazzale Cairoli, 1) ed una di nuova istituzione assegnata dalla Regione Lazio (la cui istituzione risponde alla primaria esigenza di migliorare il servizio sanitario nell'ambito del territorio comunale e di fornire servizi attualmente

Registrato a Velletri

il 11 dicembre 2019

N. 3211

Serie 1/T

Esatti Euro 245,00

carenti);

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 42 del 16 marzo 2017, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Nuova forma di gestione del servizio farmaceutico comunale - atto di indirizzo" demandava al Dirigente del Settore I lo svolgimento di tutte le attività prodromiche e la predisposizione degli atti necessari alla definizione di una gestione a mezzo società di capitali delle farmacie comunali, ivi compresa la già optata seconda farmacia comunale;

- la sopraccitata delibera di Giunta Comunale n. 42 del 16 marzo 2017, demandava, altresì al Dirigente del Settore I anche le seguenti attività e adempimenti amministrativi conseguenti:

a. acquisizione di una perizia di stima per l'individuazione del valore di avviamento della farmacia comunale n. 1 nonché del valore prospettico della seconda farmacia comunale già opzionata;

b. attivazione delle procedure propedeutiche e necessarie alla costituzione della società di capitali per la gestione delle farmacie comunali dell'Ente nella quale conferire in natura il capitale sociale;

c. avvio della di procedura ai sensi di legge per l'individuazione del socio privato al quale cedere la partecipazione del 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale della predetta società con contestuale fissazione del prezzo di acquisto delle quote sociali cedute;

- il Comune di Fiano Romano con delibera n. 36 di Consiglio Comunale del 5 luglio 2018 procedeva alla costituzione di una società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, per l'organizzazione e gestione, in proprio, del Servizio di Farmacia comunale;

- con la medesima deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2018 ha stabilito che la gestione del pubblico servizio farmaceutico, secondo l'attuale modulo in economia, proseguirà senza interruzione sino all'avvenuto affidamento alla società da costituire nel rispetto delle modalità fissate dal contratto di servizio e dall'evidenza pubblica;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 03 ottobre 2018 si impartivano apposite linee di indirizzo al fine dell'attivazione della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato e per la redazione del contratto di servizio e decideva, tra l'altro, quanto di seguito indicato:

a. di denominare l'azienda "Social-Pharm S.r.l." - durata 99 (novantanove) anni;

b. di individuare la concessione quale modello gestionale per l'esercizio della Farmacia Comunale ai sensi dell'art. 164 e seguenti del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017.

c. durata della concessione: 30 (trenta) anni;

d. presa d'atto della perizia di stima per la determinazione del valore di avviamento della farmacia n. 1 e n. 5 del Comune di Fiano Romano approvata con determinazione dirigenziale n. 1477 del 21.09.2018;

- con determinazione dirigenziale a contrattare n. 1919 del 20 dicembre 2018 si è provveduto ad approvare il bando di gara, con i relativi allegati al fine di esperire la procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 164 e ss. del d. lgs. n. 50/2016 per l'individuazione del socio privato a cui assegnare il 49% (quarantanove per cento) delle quote societarie della società unipersonale denominata SOCIAL-PHARM SRL e per l'affidamento del Servizio;

- la Commissione esaminatrice, appositamente nominata con determinazione dirigenziale n. 198 del 08 febbraio 2019, ha svolto i propri compiti nel rispetto delle norme vigenti ed ha portato a termine la procedura e con determinazione dirigenziale n. 252 del 18 febbraio 2019 sono stati approvati i lavori della suddetta commissione e le relative risultanze di cui ai verbali di gara;

- con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 252 del 18 febbraio 2019 è stata contestualmente disposta l'aggiudicazione al concorrente denominato Raggruppamento temporaneo di Imprese tra Fabio De Lillo - Professionista singolo - Farmacista iscritto all'Albo professionale (Mandatario) e Team Service Società Consortile a r.l. (Mandante), la cui offerta ha ottenuto un punteggio totale pari a 84,70 punti, per un prezzo offerto pari a € 1.119.016,18 (unmilionecentodiciannovemilasedici/18), subordinando la stessa al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del personale attualmente in servizio presso la farmacia comunale di Fiano Romano purché in possesso dei requisiti di legge (così come previsto e nelle modalità di cui all'art. 5 del disciplinare di gara), nonché agli accertamenti di legge.

Che con determinazione n. 407 numero progressivo generale 1500 del 1 ottobre 2019 il Comune di Fiano Romano prendeva atto del recesso di Team Service Società Consortile a r.l. dalla predetta RTI e consentiva ed accettava la modificazione soggettiva della RTI già aggiudicataria come previsto dall'art. 48 Comma 19 del Dlgs. 50/2016 essendo l'impresa rimanente in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione della prestazione oggetto della gara;

□ così come previsto dall'art. 5 del disciplinare di gara, con singole e personali note è stata notificata (in data 19 febbraio 2019) a tutto il personale attualmente in servizio presso la farmacia comunale di Fiano Romano formale comunicazione di offerta in prelazione alle medesime condizioni economiche per l'acquisto delle quote oggetto di vendita, dando atto che il mancato, irregolare o negativo esercizio della prelazione entro il termine assegnato comporta decadenza dai diritti di prelazione stesso;

- entro il termine assegnato pari a 15 (quindici) giorni, n. 4 interessati hanno manifestato espressamente e irrevocabilmente la propria rinuncia, mentre gli altri aventi diritto hanno fatto scadere infruttuosamente il termine di cui sopra senza esercitare il proprio diritto di prelazione e/o far pervenire comunicazione alcuna;

- pertanto con determinazione dirigenziale n. 366 del 08 marzo 2019 si prendeva atto dell'esito negativo delle procedure di esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto e si confermava l'aggiudicazione, così come risultante dagli atti di gara;

- che il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del Servizio da parte della Società, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Fiano Romano e la Società medesima.

Tutto ciò premesso quale parte integrante del presente atto, e oggetto di specifico accordo tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune di Fiano Romano e la società affidataria del servizio pubblico relativo all'organizzazione e gestione delle farmacie di cui il Comune è titolare (di seguito per brevità "Servizio").

Il Servizio comprende:

- Gestione delle farmacie comunali delle quali è titolare il Comune di Fiano Romano, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;

- Produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;

- Effettuazione di test di auto diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;

- Gestione della distribuzione all'ingrosso, anche la di fuori del territorio comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale.

La società può eseguire ulteriori servizi, ivi compresi servizi di farmacia anche a favore o in collaborazione con Enti pubblici e privati, anche se non inclusi nei documenti previsionali, solo qualora i servizi richiesti siano connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei.

Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa tra il Comune e la Società, che assicurino la copertura dei costi, ivi compresi anche quelli generali e finanziari, nonché la remunerazione del capitale investito coerentemente con le condizioni di mercato.

Salvo i casi di particolare urgenza dovuti ad imprevedibili circostanze, il Comune trasmette per iscritto alla Società la richiesta di fornitura dei servizi di cui al comma 3, con preavviso di almeno due mesi.

Art. 2 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Il Servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi a rilevanza economica e ad ogni effetto pubblico e costituisce attività di pubblico interesse, essendo la farmacia uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo casi di forza maggiore.

Art. 3 - OBIETTIVI E PRINCIPI NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI

La Società nell'espletamento del Servizio e nel rispetto delle finalità statutarie si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- Promuovere l'uso corretto del farmaco;
- Promuovere, organizzare, ed attuare sistematicamente all'interno delle farmacie e sul territorio, iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale;
- Mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento della qualità del Servizio;
- Realizzare una politica dei prezzi al pubblico del mercato parafarmaceutico in armonia con gli orientamenti concordati, a livello locale, tra gli operatori del settore, al fine di tutelare l'interesse dei consumatori perseguendo, quando possibile, il contenimento dei prezzi al pubblico.
- Realizzare gli obiettivi derivanti dall'offerta tecnica risultante dagli atti di gara.

La Società è tenuta ad applicare nuove disposizioni cogenti in materia di erogazione del Servizio, anche in assenza o nelle more del formale recepimento nel Contratto di Servizio.

La Società inoltre si impegna ad osservare i principi stabiliti dalla "Carta dei servizi delle farmacie" allegata, che forma parte integrante del presente contratto.

Tutte le modifiche alla Carta stessa dovranno essere concordate con il Comune.

Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

La gestione del Servizio oggetto del presente contratto avrà la durata di anni trenta a decorrere dalla sua firma. L'effettivo esercizio della gestione avverrà a seguito dell'apposita ordinanza di autorizzazione all'attività delle farmacie, emessa dal Sindaco del Comune di Fiano Romano, come pre-

visto dalla normativa vigente

Art. 5 - RAPPORTI ECONOMICO FINANZIARI

Lo svolgimento del Servizio non comporta pagamento di canoni o corrispettivi da parte della Società in quanto il Comune ha acquisito la qualità di socio della Società attraverso il conferimento delle due sedi di farmacia comunale, e condivide quindi i risultati economici della Società in proporzione alle quote possedute.

Art. 6 - INFORMAZIONE AL COMUNE

L'Organo di amministrazione della Società adotta, entro il trenta di Ottobre di ogni anno, un Programma inviato al Comune entro dieci giorni dall'adozione, nel quale vengono indicate le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione alle linee di sviluppo dei diversi servizi e alle iniziative di carattere sociale programmate per l'anno successivo.

L'Amministrazione comunale può formulare eventuali osservazioni all'Organo di Amministrazione della Società entro trenta giorni dal ricevimento; le osservazioni dell'Amministrazione comunale dovranno essere recepite nel Programma salvo motivato diniego dell'Organo di Amministrazione.

Art. 7 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

La Società si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi nell'ambito delle norme vigenti in materia.

La Società si obbliga a mantenere in stato di efficienza le strutture attualmente in dotazione, a dotarsi di impianti ed attrezzature idonei per lo svolgimento del servizio affidato, nonché a disporre di personale qualificato e numericamente sufficiente.

Nell'espletamento dei servizi la Società osserverà tutte le norme vigenti in materia di servizio farmaceutico ed in caso di violazione di tali norme sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate.

La società è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori.

Art. 8 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune affida in esclusiva alla Società, per tutta la durata del presente contratto, la gestione del servizio pubblico relativo all'organizzazione e gestione delle farmacie comunali di cui è titolare.

Il Comune si impegna ad agevolare il migliore espletamento del Servizio da parte della Società, anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società

i propri progetti o i propri interventi che possano in qualche modo incidere sulla conduzione del Servizio; in particolare, darà notizia dell'adozione dei provvedimenti di assetto e uso del territorio che possano determinare modificazioni nella gestione del Servizio ovvero mutamenti delle condizioni dello stesso.

Art. 9 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL COMUNE

Trattandosi di società a prevalente capitale pubblico, la stessa è soggetta al controllo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune, avvalendosi di personale competente, può effettuare, in qualunque momento, visite conoscitive nei locali delle farmacie comunali, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del Servizio.

Gli incaricati del Comune devono essere in possesso della documentazione, rilasciata dai competenti organi dell'Amministrazione, che attesti i compiti a loro affidati.

Il Comune può effettuare d'intesa con la società indagini demoscopiche con costi a carico della Società stessa per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite sono segnalati all'Organo di Amministrazione della Società per la messa in atto delle opportune azioni correttive.

Art. 10 - SEDE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le sedi di svolgimento del Servizio possono essere mantenute a discrezione della Società.

La Società rimane comunque esclusivo responsabile dell'uso e dello stato dei luoghi dei locali oggetto della concessione del Servizio.

Art. 11 - CLAUSOLA SOCIALE DI ASSORBIMENTO

La Società è tenuta a comunicare al Comune il personale impiegato nella gestione del Servizio.

Qualora il personale attualmente impiegato dal Comune per la gestione del Servizio sia, per numero e qualifica, armonizzabile e compatibile con l'organizzazione della Società, quest'ultima è tenuta prioritariamente ad assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del Comune per la gestione del Servizio.

Art. 12 - QUOTE DI MAGAZZINO

Le quote di magazzino così come risultanti da apposito inventario aggiornato alla data di sottoscrizione del contratto, saranno rimborsate al Comune secondo le seguenti modalità:

- il controvalore relativo alle quote di magazzino dei farmaci, come risultante da apposito inventario redatto alla data di stipula del contratto, sarà versato dalla Società al Comune entro il termine di 1 (un) anno dalla stipula del contratto medesimo;
- il controvalore relativo alle quote di magazzino dei be-

ni che non rientrano nella categoria dei farmaci, come risultante da apposito inventario redatto alla data di stipula del contratto, sarà versato dall'aggiudicatario al Comune con rimborsi trimestrali a seguito di vendita dei beni da parte della Società;

La consistenza e il valore delle stigliature e degli arredi saranno verificate con apposito verbale in contraddittorio tra le parti; in detta sede sarà, altresì, valutata la possibilità di un loro utilizzo/acquisizione da parte della Società.

Art. 13 - ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA'

La Società provvederà alla stipula di contratti di assicurazione per copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa, oltre alle assicurazioni di legge per i veicoli impiegati.

La Società provvederà inoltre alla stipula di un contratto di assicurazione per la copertura dei danni derivanti da furto e incendio.

La Società si impegnerà a dare comunicazione al Comune dei relativi estremi delle polizze.

La Società mantiene sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio del Servizio.

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune, ai sensi dell'art. 1456 c.c., potrà chiedere la risoluzione del presente contratto qualora si verificano disfunzioni di particolare gravità, imputabili alla Società, nell'erogazione del Servizio che comportino violazione delle norme che regolano la vendita e la somministrazione al pubblico dei farmaci o gravi violazioni delle disposizioni del presente contratto o della allegata Carta dei Servizi.

Costituiscono, in particolare, casi di risoluzione di diritto del presente contratto:

- Gravi disfunzioni nella erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
- Chiusura di un esercizio farmaceutico per oltre cinque giorni non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
- Decadenza dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;
- Reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati;
- Reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- Abituale ricorso all'abusivismo professionale;
- Reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del Servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;
- Insolvenza manifesta o comunque sottoposizione della società a procedure concorsuali;

- Scioglimento, per qualsiasi causa, della Società;
- Qualora, nel corso degli ultimi due esercizi, non si raggiunga un volume d'affari almeno pari a quello medio raggiunto dal Comune di Fiano Romano nella gestione diretta degli ultimi tre anni di esercizio come desumibile dalla Delibera di Consiglio comunale di costituzione della Società.

Il Comune qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare all'Organo di Amministrazione della Società, con formale atto, le inadempienze riscontrate.

La Società dovrà presentare le proprie giustificazioni entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione di cui al precedente comma 2.

Sulla base delle giustificazioni fornite dalla società il Comune potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di cui al comma 1; in caso contrario il Comune potrà dichiarare risolto il presente contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio alla Società.

La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporterà la revoca dell'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione delle farmacie di titolarità del Comune.

Il Comune corrisponderà alla Società una somma, equivalente al valore dei beni e diritti in restituzione, da determinarsi da un esperto, nominato dal Presidente del Tribunale di Rieti, su richiesta della parte più diligente, il quale determinerà anche, in caso di disaccordo tra le parti, quali siano i beni e diritti oggetto della restituzione.

La Società assicurerà in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

Art. 15 - MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO

In relazione a quanto previsto dall'art. 175 del d.lgs. n. 50/2016, la presente concessione può essere modificata senza una procedura di nuova aggiudicazione se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono previste come variazioni funzionali e quantitative della gestione del Servizio nell'ambito dello sviluppo dell'attività; tali variazioni non possono comunque comportare modifiche che alterino la natura generale della concessione e in ogni caso tali variazioni non consentono la proroga della durata della concessione.

Ogni futura modificazione consensuale del Contratto dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle Parti secondo le rispettive procedure.

Le normative sanitarie e di settore che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del Contratto sostituiranno automaticamente le clausole divenute incompatibili, dando atto che tale eventuale sostituzione non potrà comunque comportare la nullità del presente contratto, ai sensi dell'art. 1419, com-

ma 2, del Codice Civile.

Qualora la predetta sostituzione automatica delle clausole del presente contratto comporti per una o entrambe le Parti adempimenti aggiuntivi, comunque onerosi, tali da costituire impegni imprevedibili sopravvenuti, le Parti si impegnano a sostituire tali clausole con accordi giuridicamente validi ed equivalenti per contenuti tecnici ed economici.

Le Parti convengono sin d'ora di procedere di comune accordo alle revisioni del Contratto che si rendano necessarie in seguito all'eventuale modificazione di elementi di rilievo del quadro normativo o delle condizioni commerciali di vendita dei prodotti.

Art. 16 - CONTROVERSIE

Il Foro competente per le controversie che dovessero sorgere tra Comune di Fiano Romano e Società è quello di Rieti.

Art. 17 - NORME FINALI

Le disposizioni del Contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applicano le norme del Codice civile.

Art. 18 - SPESE

Tutte le spese relative e conseguenti al Contratto, nessuna esclusa, sono a carico della Società.

Art. 19 - VALORE DEL CONTRATTO

Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente contratto, ai fini fiscali e di registrazione, è pari ad
euro 1.119.016,18
(unmilione centodiciannovemilasedicici/18) derivanti dalle procedure di gara.

Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 - GDPR e del D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.ii, il Comune informa che i dati personali inerenti la Società e detenuti dal Comune in quanto conferiti obbligatoriamente dallo stesso oppure da enti terzi, vengono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente contratto e nelle leggi inerenti la materia degli appalti.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art.13 del Reg. UE n. 679/2016 e dalla normativa nazionale in materia di trattamento dati, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Titolare del trattamento è il Comune di Fiano Romano p.e.c.: protocollo@pec.comune.fianoromano.rm.it

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono

nel rispetto di quanto definito art.5 e 6 del REG UE 679/2016.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679.

Il Comune quale Titolare del trattamento dei dati personali, valutato che l'Affidatario sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, competenze e Know how disponibili possiede i requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da fornire l'idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, lo designa in virtù dell'art. 28 del Reg. CE 679/2016 quale Responsabile del trattamento dei dati personali.

Si rileva che l'Affidatario esegue il trattamento dei dati personali di titolarità del Comune esclusivamente come implicita ed indiretta conseguenza delle attività e finalità strettamente inerenti allo svolgimento delle attività affidategli di cui all'Oggetto del presente contratto, con osservanza, financo, delle norme di deontologia professionale, del segreto professionale e del segreto d'ufficio e tutela della privacy in genere.

La designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali avviene con la sottoscrizione per accettazione del presente contratto; tale sottoscrizione pertanto rende efficace a tutti gli effetti la nomina in capo all'Affidatario quale Responsabile del trattamento dei dati personali.

Tale nomina è da ritenersi valida per tutta la durata delle operazioni di trattamento di cui sopra, e si intenderà revocata negli effetti in coincidenza dell'estinzione contrattuale a sostegno della stessa.

L'Ente, comunque, dispone di un proprio R.P.D/D.P.O, la Società Fondazione Logos PA, e.mail: info@logospa.it nr. di tel. 0632110514

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti che, da me personalmente interpellati, lo hanno in tutto confermato. Scritto su supporto informatico non modificabile da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, occupa ventitre pagine informatiche ed altrettanti fogli elettronici e viene sottoscritto dalle parti con firma digitale, dei cui certificati io notaio attesto la validità, e dopo di esse e in loro presenza, personalmente da me notaio mediante firma digitale alle ore

undici e minuti venti.

La presente copia conforme all'originale si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Dallo studio, il giorno 11 dicembre 2019.